



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.3.2000
COM(2000) 167 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO**

**QUADRO DI CONTROLLO PER L'ESAME DEI PROGRESSI COMPIUTI NELLA
CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI "LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA"
NELL'UNIONE EUROPEA**

1.	Introduzione.....	4
1.1.	Scopo del quadro di controllo.....	4
1.2.	Come leggere il quadro di controllo.....	5
1.3.	L'ambito del quadro di controllo.....	6
1.4.	Aggiornare il quadro di controllo.....	7
2.	Politica comune dell'ue in materia di asilo e migrazione.....	8
2.1.	Partenariato con i paesi d'origine.....	8
2.2.	Il regime europeo comune in materia di asilo.....	9
2.3.	Equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi.....	11
2.4.	Gestione dei flussi migratori.....	13
3.	Un autentico spazio di giustizia europeo.....	14
3.1.	Migliore accesso alla giustizia in Europa.....	15
3.2.	Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.....	16
3.3.	Maggiore convergenza nel settore del diritto civile.....	18
4.	Lotta a livello dell'unione contro la criminalità.....	19
4.1.	Prevenzione della criminalità a livello dell'Unione.....	19
4.2.	Potenziamento della cooperazione contro la criminalità.....	19
4.3.	Lotta contro determinate forme di criminalità.....	23
4.4.	Azione specifica antiriciclaggio.....	24
5.	Questioni connesse alle frontiere interne ed esterne e alla politica dei visti, attuazione dell'art. 62 TCE e conversione dell'Acquis di Schengen.....	25

6.	Cittadinanza dell'Unione	27
7.	Cooperazione contro la droga.....	27
8.	Azione esterna di maggiore incisività	28

1. INTRODUZIONE

Il Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato la Commissione a presentare una proposta per un "appropriato **quadro di controllo**" che esamini "puntualmente i progressi compiuti per attuare le misure necessarie e rispettare le scadenze" fissate dal trattato di Amsterdam, dal piano d'azione di Vienna e dalle conclusioni di Tampere per la creazione di uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

Il Commissario Vitorino nel frattempo ha visitato le capitali e ha avuto alcune discussioni preliminari con il Parlamento europeo e con i rappresentanti di altre istituzioni. La proficua discussione svoltasi nel corso della riunione ufficiosa dei ministri della giustizia e degli affari interni a Lisbona il 3 marzo ha contribuito a far crescere sempre più il consenso sulla forma e lo scopo del quadro di controllo.

1.1. Scopo del quadro di controllo

La Commissione ritiene che il "**quadro di controllo**" debba rappresentare qualcosa di più di un semplice strumento meccanico che agevoli il controllo interno da parte delle istituzioni UE dei progressi conseguiti nell'adozione degli atti legislativi e di altro genere necessari per creare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso dovrebbe infatti essere prima di tutto uno strumento che faciliti il raggiungimento di un obiettivo - la creazione e lo sviluppo dell'Unione europea come spazio di libertà, sicurezza e giustizia - che non riguarda le istituzioni bensì i cittadini dell'Unione. Tale obiettivo può essere raggiunto tuttavia unicamente attraverso il partenariato e la collaborazione non solo tra tutte le istituzioni dell'Unione ma anche tra i singoli Stati membri.

Il **quadro di controllo** dovrebbe avere quindi tre obiettivi separati ma tra loro collegati:

- garantire il notevole livello di trasparenza richiesto da un progetto di diretto interesse per i cittadini;
- salvaguardare la dinamica generata dal Consiglio europeo di Tampere;
- esercitare pressioni sugli eventuali settori in ritardo rammentando ai responsabili che è necessario riscoprire l'impegno politico espresso al riguardo ripetutamente e con chiarezza dal Consiglio europeo.

Le singole componenti dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché i tempi di realizzazione sono già stati ampiamente esaminati e sono stati definiti ad Amsterdam nel trattato, a Tampere sotto forma di chiari orientamenti politici e nel piano d'azione di Vienna in dettaglio. La Commissione non esclude naturalmente che il dialogo trasparente, in particolare con il Parlamento europeo, che spera nasca dal presente **quadro di controllo** consenta di individuare nuove idee e nuovi obiettivi. Tuttavia come punto di partenza si dovranno prendere gli elementi già approvati dal Consiglio europeo. Il principio guida in questo come in altri settori deve essere quello della

sussidiarietà e il processo decisionale deve essere il più possibile trasparente e vicino ai cittadini.

Per poter essere utile a tali scopi e fornire una valida guida in un settore così complesso nel quale deve essere adottato un gran numero di misure individuali da adottare il **quadro di controllo** deve visualizzare sia la strada ancora da percorrere che quella già percorsa senza esitare a indicare sia i settori in cui si sta registrando un progresso che quelli in cui si segna il passo. Deve essere strutturato e dettagliato in modo che gli obiettivi precisi da raggiungere entro la fine di ciascun anno civile siano visibili e individuati chiaramente.

Tale impostazione si basa sul metodo adottato con successo in precedenti realizzazioni dell'Unione ed in particolare nella creazione del mercato unico.

È opportuno ricordare che dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam in quasi tutte le aree della Giustizia e degli Affari interni la Commissione condivide con gli Stati membri il potere di iniziativa per un periodo transitorio di cinque anni. Questo fatto sottolinea ulteriormente che la competenza per la realizzazione di tale progetto ha natura partenariale. Quando il **quadro di controllo** indica che è la Commissione piuttosto che uno Stato membro ad avere il compito di prendere l'iniziativa in un dato settore ciò è da ricondursi soprattutto al fatto che nelle conclusioni il Consiglio di Tampere richiede specificatamente che determinate azioni siano realizzate dalla Commissione. Vi è anche un numero limitato di punti per i quali la competenza ad agire è stata attribuita alla Commissione o perché l'azione di cui trattasi è già prevista nel programma di lavoro pubblicato della Commissione o perché l'articolo del trattato che ne costituisce il fondamento attribuisce alla Commissione un potere esclusivo in materia (ad esempio l'articolo 18 per le azioni relative alla cittadinanza europea). In altri casi il **quadro di controllo** prevede la possibilità che l'iniziativa provenga dalla Commissione o da qualsiasi Stato membro. In certi settori alcuni Stati membri hanno già reso noto l'intenzione di assumere per primi l'iniziativa e ciò è stato debitamente registrato nel **quadro di controllo**.

1.2. Come leggere il quadro di controllo

Il **quadro di controllo** deve essere accessibile e comprensibile ai lettori non specialisti. Sarà un documento dinamico, aggiornato con regolarità e se il Parlamento europeo lo desidera potrà assumere un ruolo importante nel dibattito che esso tiene annualmente sul progresso in tale settore. Ciò dovrebbe anche rendere di pubblico dominio le iniziative adottate per conseguire uno dei più importanti obiettivi politici dell'Unione in aree che in passato sono state considerate alquanto impenetrabili agli osservatori non specialisti. Ciò appare di particolare importanza perché l'appoggio dei cittadini è indispensabile per il successo del progetto.

Il **quadro di controllo** proposto è strutturato sotto forma di tabella. Esso riprende per quanto possibile i titoli dei capitoli utilizzati nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere ed è suddiviso nelle seguenti colonne:

- I singoli obiettivi elencati nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, nel piano d'azione di Vienna e nel trattato stesso
- Il tipo di azione necessaria distinguendo, se del caso, tra azione legislativa e non e specificando se possibile la natura degli atti che dovranno essere adottati
- Il soggetto competente per agire
- Il calendario di adozione, nel caso esso sia stato già indicato nei testi di base o sia stato aggiunto o successivamente modificato in considerazione di eventi successivi. Qualora nei testi di base non venga indicato un calendario anche la casella del **quadro di controllo** resterà vuota nella prima versione affinché le date possano esservi aggiunte alla luce di quanto emerso dalla discussione.
- La situazione attuale (questa colonna servirà ad individuare i risultati conseguiti e i settori in cui il progresso segna il passo).

1.3. L'ambito del quadro di controllo

L'ambito del quadro di controllo è alquanto più vasto rispetto alle aree di cui al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e al titolo VI del trattato sull'Unione europea. Esso comprende ad esempio una serie di misure necessarie in materia di cittadinanza europea nonché alcuni temi non citati specificatamente nel trattato di Amsterdam, nel piano d'azione di Vienna o nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere ma sollevati da alcuni Stati membri nel corso della visita delle capitali effettuata dal Commissario Vitorino all'inizio del 2000.

D'altra parte il quadro di controllo in questa fase non mira ad abbracciare in modo esaustivo l'area potenzialmente vasta dell'attività legislativa che deriva dall'inserimento della convenzione di Schengen nel Trattato. La Commissione sta tuttora riflettendo su quale sia il calendario adatto ad una tale azione e propende per l'idea che la necessità prioritaria di convertire le disposizioni della convenzione in atti legislativi "di Amsterdam" dipenderà dall'evolversi della situazione piuttosto che da un bisogno assoluto di effettuare la conversione. È stato quindi inserito un riferimento alla necessità di "comunitarizzare" l'articolo 2-2 della Convenzione di Schengen poiché dall'entrata in vigore del trattato tale articolo è già stato applicato in numerose occasioni. Un principio analogo è stato seguito per alcuni atti del "terzo pilastro" che dovranno essere convertiti a tempo debito.

Inoltre alcune questioni di carattere orizzontale che sono rilevanti per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea non vengono affrontate direttamente dal **quadro di controllo**. In alcuni casi tali questioni sono esaminate in altre sedi: è il caso ad esempio dell'organo incaricato di redigere un progetto di carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o della conferenza intergovernativa sul ruolo della Corte di giustizia europea o sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità. In altri casi esse riguardano varie azioni proposte nel **quadro di controllo**: è il caso ad esempio delle azioni esterne dell'Unione nel settore della giustizia e affari interni per le quali, secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio e la Commissione dovrebbero in primo luogo formulare raccomandazioni specifiche sulle priorità e sugli obiettivi ed interventi politici affrontando anche aspetti

inerenti alla struttura operativa in tempo utile per il Consiglio europeo di Feira previsto per il giugno 2000.

Analogamente sarebbe ancora prematuro redigere un elenco delle azioni dettagliate nel settore della prevenzione della criminalità poiché questo sarà il tema di un'importante conferenza organizzata dalla presidenza portoghese nel maggio 2000.

1.4. Aggiornare il quadro di controllo

La Commissione propone di redigere una versione aggiornata del **quadro di controllo** da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una volta per ogni turno di presidenza. Si creerà così l'occasione per esaminare i progressi raggiunti, segnalare dove e quando vi sono dei ritardi e se necessario modificare le priorità senza perdere però di vista gli obiettivi e le scadenze generali stabiliti nel trattato e nelle successive conclusioni del Consiglio europeo. La prima di questa serie di valutazioni permetterà anche di chiarire come gli Stati membri e la Commissione si dividono il potere di iniziativa negli eventuali settori non ancora contemplati.

2. POLITICA COMUNE DELL'UE IN MATERIA DI ASILO E MIGRAZIONE

Gli aspetti separati ma strettamente connessi dell'asilo e della migrazione richiedono la definizione di una politica comune dell'UE che comprenda gli elementi seguenti:

2.1. Partenariato con i paesi d'origine

Verrà sviluppata un'impostazione organica del problema della migrazione che abbracci le questioni connesse alla politica, ai diritti umani e allo sviluppo dei paesi e delle regioni di origine e transito, sulla base di un rapporto di partenariato con tali paesi e regioni ed al fine di promuovere lo sviluppo comune.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Valutazione dei paesi e delle regioni di origine e transito al fine di elaborare un'impostazione integrata specifica per i singoli paesi	Prosiegua del mandato del Gruppo di lavoro ad alto livello "Asilo e migrazione"	Consiglio e Commissione		Continuazione del lavoro all'interno del Gruppo di lavoro ad alto livello - Relazione sull'attuazione dei piani d'azione già adottati: <u>Dicembre 2000</u>
	Valutazione di altri paesi e regioni al fine di elaborare nuovi piani d'azione	Consiglio e Commissione	aprile 2001	Non è stato ancora deciso per quali altri paesi sia necessario procedere alla valutazione

2.2. Il regime europeo comune in materia di asilo

L'obiettivo è di assicurare l'applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement.

A lungo termine si dovrà definire una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per la concessione dell'asilo valido in tutta l'Unione.

Si dovranno limitare i "movimenti secondari" dei richiedenti asilo tra gli Stati membri.

Sarà istituito un regime per la protezione temporanea degli sfollati, basato sulla solidarietà tra gli Stati membri.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Determinazione dello Stato competente per l'esame delle domande d'asilo	Esame dell'efficacia della convenzione di Dublino	La valutazione sarà effettuata dalla Commissione	2000	Sarà avviato entro la primavera del 2000 - documento di valutazione della Commissione disponibile in marzo/aprile
	Adozione dei criteri e dei meccanismi (regolamento)	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	Documento di lavoro presentato dalla Commissione nel marzo 2000 Una proposta della Commissione sarà presentata entro la fine del 2000
	Conclusione del lavoro su EURODAC	Consiglio e Commissione		Proposta della Commissione presentata nel 1999 (proposta modificata presentata nel marzo 2000) Il PE sarà nuovamente consultato Continuazione del lavoro preparatorio per la istituzione del regime, sotto la responsabilità della Commissione
Una procedura di asilo equa ed efficace	Adozione di norme comuni minime sulle procedure per la concessione o la revoca dello status di rifugiato al fine, tra l'altro, di ridurre la durata delle procedure d'asilo e prestando particolare attenzione alla situazione dei minori (direttiva).	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	Documento di lavoro presentato dalla Commissione nel marzo 1999 Si attende ancora il parere del PE Sarà presentata una proposta della Commissione tenendo conto, tra l'altro, del parere del PE non appena esso sarà disponibile.
	Definizione di condizioni comuni minime per	Consiglio sulla base di una	aprile 2001	La Commissione ha avviato

	l'accoglienza dei richiedenti asilo (con particolare attenzione alla situazione dei bambini) (direttiva)	proposta della Commissione		uno studio preliminare Una proposta della Commissione sarà presentata all'inizio del 2001
	Procedura comune in materia di asilo	In parte la Commissione		La Commissione preparerà una comunicazione entro la <u>fine del 2000</u>
Status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo	Può rendersi necessario un atto legislativo come seguito alla comunicazione della Commissione	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione		La Commissione redigerà una comunicazione
	Ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato (direttiva)	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2004	
Adozione di misure relative agli rifugiati e sfollati volte ad offrire uno status adeguato alle persone che necessitano di protezione internazionale	Protezione temporanea nelle situazioni di afflusso massiccio di sfollati che necessitano di protezione internazionale (direttiva)	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	Con la massima rapidità	Proposta modificata della Commissione che sarà presentata nella primavera 2000
	Forme complementari di protezione (direttiva)	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2004	
Promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e che subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi	Istituzione di un fondo europeo per i rifugiati (decisione)	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	Con la massima rapidità	Proposta della Commissione presentata il 14 dicembre 1999
	Garantire che una riserva finanziaria sia disponibile nelle situazioni di afflusso massiccio di rifugiati	Consiglio e PE		La Commissione sta valutando le varie possibilità

2.3. Equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi

Si procederà a un ravvicinamento delle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi in base a una valutazione comune sia degli sviluppi economici e demografici all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi di origine.

Una politica di integrazione dovrebbe mirare a garantire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (in particolare a coloro che soggiornano in maniera prolungata) diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'UE e a rafforzare la non discriminazione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Lotta contro qualsiasi forma di discriminazione e in particolare contro il razzismo e la xenofobia ¹	Attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva)	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	Giugno-dicembre 2000	Proposta della Commissione presentata al Parlamento e al Consiglio il 25 novembre 1999
	Stabilire un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e impiego (direttiva)	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione		Proposta della Commissione presentata al Parlamento e al Consiglio il 25 novembre 1999
	Programmi ispirati alle migliori prassi e esperienze (decisione)	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione		Proposta della Commissione per un programma d'azione comunitario (2001-2006) per sostenere gli sforzi degli Stati membri, presentata al Parlamento e al Consiglio il 25 novembre 1999
	Intensificazione della cooperazione con l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con il Consiglio d'Europa	Consiglio/ Commissione		Apertura ufficiale del centro il 7 aprile 2000
	Rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria per prevenire e combattere il razzismo e la xenofobia – Incriminazione comune del razzismo e della xenofobia (decisione quadro) ²	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		La seconda relazione sull'attuazione dell'azione comune del 15 luglio 1996 verrà presentata nel giugno 2000
Ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei	Esame dei flussi migratori attuali e futuri nell'UE in relazione ai cambiamenti demografici, alla situazione del mercato del lavoro e alla pressione migratoria	Consiglio / Commissione / Stati membri		Comunicazione della Commissione che sarà presentata nell'autunno 2000

¹ Le misure volte a rafforzare la non discriminazione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia si applicano generalmente a tutte le persone residenti nel territorio dell'Unione europea; esse assumono particolare rilevanza nel caso dei cittadini di paesi terzi.

² Si veda anche la tabella "lotta contro determinate forme di criminalità".

cittadini dei paesi terzi	proveniente dai paesi e dalle regioni di origine			
	Condizioni di ingresso e soggiorno a scopo di (a) ricongiungimento familiare, (b) studio o formazione professionale, attività non retribuite, (c) occupazione retribuita, attività di lavoro autonomo (direttive)	Consiglio, sulla base di proposte della Commissione		Proposta di direttiva della Commissione in materia di diritto al ricongiungimento familiare presentata al Parlamento e al Consiglio il 1° dicembre 1999 Si stanno svolgendo studi sull'ammissione per scopi diversi
	Norme sulle procedure per il rilascio di visti a lungo termine e di titoli di soggiorno (direttiva)	Consiglio, sulla base di proposte della Commissione		
Ravvicinamento dello status giuridico dei cittadini di paesi terzi	Definizione di una serie di diritti uniformi (ad esempio il diritto a ottenere la residenza, ricevere un'istruzione, esercitare un'attività in qualità di lavoratore dipendente o autonomo) da garantire ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente in uno Stato membro per un periodo di tempo da definire (direttiva)	Consiglio, sulla base di proposte della Commissione		Studio avviato dalla Commissione sullo status giuridico di cittadini di paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata in uno Stato membro dell'Unione europea
	Determinazione dei criteri e delle condizioni in base ai quali, al pari dei cittadini della Comunità e dei loro familiari, i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi ad insediarsi e lavorare in qualsiasi Stato membro dell'Unione tenendo conto delle conseguenze sul piano dell'equilibrio sociale e dell'equilibrio del mercato del lavoro (direttiva)	Consiglio sulla base di proposte della Commissione		

2.4. Gestione dei flussi migratori

La gestione dei flussi migratori deve essere migliorata in tutte le sue fasi in stretta cooperazione con i paesi di origine e transito.

La lotta contro l'immigrazione illegale dovrà essere intensificata combattendo le organizzazioni criminali coinvolte e garantendo i diritti delle vittime.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Migliorare lo scambio di statistiche e informazioni in materia di asilo e immigrazione (tale scambio dovrebbe riguardare statistiche nonché informazioni sulla legislazione e politica nazionale)	Proseguire l'attuazione del piano d'azione adottato dal Consiglio nell'aprile 1998	Commissione in cooperazione con gli Stati membri		La raccolta dei dati è iniziata nell'ottobre 1998; la seconda fase (estensione a Norvegia, Islanda e paesi candidati) sarà avviata nel secondo semestre del 2000 (dopo una valutazione della fase iniziale)
	Istituzione di un Osservatorio europeo (virtuale) della migrazione	Commissione		Azioni preparatorie (sulla base di un precedente studio di fattibilità) finanziate dal programma ODYSSEUS; documento di lavoro dei servizi della Commissione che sarà distribuito nella primavera del 2000
Intensificare la lotta contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento economico dei migranti	Adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati penali e alle sanzioni nel settore della criminalità organizzata legata alla tratta di esseri umani ³ (decisione quadro) ³	Consiglio sulla base di proposte della Commissione		La Commissione presenterà una proposta entro la fine del 2000
	Individuare e smantellare le organizzazioni criminali coinvolte ponendo la lotta contro l'immigrazione illegale in primo piano tra le priorità della cooperazione operativa	Stati membri/ Europol		
	Proseguire l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri sulla responsabilità civile del vettore (direttiva)	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro		

³ Si veda anche la tabella "lotta contro determinate forme di criminalità".

Assistere i paesi di origine e transito	Sviluppare campagne di informazione sulle effettive possibilità di immigrazione legale e prevenzione di qualsiasi forma di tratta di esseri umani	Consiglio sulla base di proposte della Commissione	aprile 2001	
	Promuovere il rimpatrio volontario			
	Rafforzare le capacità delle autorità di tali paesi di combattere efficacemente la tratta di esseri umani			
	Aiutare i paesi terzi ad adempiere i loro obblighi di riammissione nei confronti dell'Unione e degli Stati membri			
Istituire una coerente politica dell'Unione europea in materia di riammissione e rimpatrio	Concludere accordi di riammissione o includere clausole tipo in altri accordi tra la Comunità europea e i paesi terzi o i gruppi di paesi terzi	Consiglio sulla base di proposte della Commissione		Raccomandazione sul conferimento alla Commissione di un mandato di negoziazione per concludere accordi di riammissione con quattro paesi terzi presentata dalla Commissione il 14 febbraio 2000

3. UN AUTENTICO SPAZIO DI GIUSTIZIA EUROPEO

L'intento è di infondere nei cittadini un sentimento comune di giustizia in tutta l'Unione. Compito della giustizia è facilitare la vita quotidiana dei cittadini e far sì che vengano deferiti agli organi giurisdizionali quanti mettano a repentaglio la libertà e la sicurezza dei singoli e della società . Ciò presuppone che vengano migliorate le possibilità di accesso alla giustizia e che venga attuata tra gli Stati membri una piena cooperazione giudiziaria .

3.1. Migliore accesso alla giustizia in Europa

Un autentico spazio di giustizia deve far sì che i singoli e le imprese possano rivolgersi agli organi giurisdizionali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro e che la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non costituisca un impedimento o un ostacolo all'esercizio dei loro diritti.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Garantire la certezza del diritto e la parità di accesso alla giustizia	Campagna di informazione e pubblicazione di "guide dell'utente" sulla cooperazione giudiziaria nell'Unione	Commissione		La Commissione avvierà un lavoro preparatorio
	Istituzione di un sistema di informazione permanente da parte di una rete di autorità nazionali (Rete giudiziaria europea in materia civile)	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	2001	Discussioni preliminari sono in corso al Consiglio – la Commissione avvierà uno studio sulla possibilità di creare una banca dati
	Proposta di istituire norme minime per l'assistenza giudiziaria	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	La Commissione ha trasmesso un libro verde nel febbraio 2000 che Parlamento e Consiglio esamineranno La Commissione sta preparando un documento sul recupero delle spese legali e delle parcelle dei legali nonché sulle "azioni di gruppo".
	Proposta relativa a norme procedurali comuni per la composizione di controversie di piccola entità in materia civile e commerciale nonché di cause relative alle prestazioni alimentari, e in materia di crediti non contestati.	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	La Commissione avvierà uno studio sulle controversie di piccola entità
	Proposta di istituire norme minime di qualità per la risoluzione alternativa delle controversie	Gli Stati membri devono istituire procedure extragiudiziali	aprile 2004	Nel 1998 la Commissione ha presentato una raccomandazione sui principi applicabili alla risoluzione alternativa delle controversie (<i>Alternative Dispute Resolution- ADR</i>) per i consumatori; la Commissione sta lanciando una rete europea extragiudiziale per i consumatori
Garantire la certezza del diritto e la parità di accesso alla giustizia	Creazione di formulari multilingui accettati reciprocamente come documenti validi nei procedimenti giudiziari transfrontalieri	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	Sarà incluso nel programma sul reciproco riconoscimento delle decisioni civili e commerciali
Tutelare i diritti al risarcimento dei danni e fornire assistenza	Elaborazione di norme minime per la protezione delle vittime	Il Parlamento e il Consiglio esamineranno la proposta della Commissione		La Commissione ha presentato una comunicazione nel luglio 1999

alle vittime				
	Ulteriori atti normativi intesi a ravvicinare i meccanismi di risarcimento delle vittime		2004	

3.2. Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie

Un autentico spazio di giustizia europeo deve assicurare la certezza del diritto ai cittadini in genere e agli operatori economici. A tal fine le sentenze e le decisioni devono essere rispettate ed eseguite in tutta l'Unione.

Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. A tal fine il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale.

Per quanto riguarda la materia civile:

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e necessario ravvicinamento delle legislazioni, per facilitare la cooperazione tra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.	Programma di misure sul riconoscimento reciproco delle decisioni civili e commerciali (in particolare: misure per il riconoscimento reciproco e l'esecuzione; abolizione degli ostacoli nelle controversie di piccola entità e nelle controversie familiari)	Il Consiglio e la Commissione adotteranno un programma	Il programma sarà adottato entro la fine del 2000	La Commissione sta avviando studi preparatori al fine di presentare una proposta La presidenza organizzerà una conferenza in luglio
	Avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro		Tale azione sarà inclusa nel programma di misure per l'attuazione del principio del mutuo riconoscimento
	Proposta di definizione di norme minime su taluni aspetti del diritto di procedura civile (nuova legislazione procedurale sugli ordini di pagamento)			Tale azione sarà inclusa nel programma di misure per l'attuazione del principio del mutuo riconoscimento

Per quanto riguarda la materia penale:

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Garantire che i delinquenti non abbiano rifugi sicuri	Ratifica delle convenzioni UE del 1995 e 1996 in materia di estradizione	Stati membri	aprile 2001	Sei Stati membri hanno ratificato la convenzione del 1995 Sei Stati membri hanno ratificato la convenzione del 1995
	Studio sull'abolizione della procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	fine 2001	La Commissione preparerà una proposta
	Predisporre procedure di estradizione accelerate	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	fine 2001	La Commissione preparerà una proposta
	Esaminare il problema dell'extradizione in relazione ai procedimenti in contumacia	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	
Garantire che le decisioni prese in uno Stato membro siano valide in tutta l'Unione	Programma di misure per l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco, cui dovranno far seguito atti normativi specifici	Consiglio / Commissione	Il programma sarà adottato entro la fine del 2000	La discussione è stata avviata al Consiglio sulla base del documento del Regno Unito e la Commissione preparerà un documento sul riconoscimento delle decisioni definitive
	Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle ordinanze preliminari	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro		Discussione al Consiglio sulla base di un documento della presidenza relativo alla confisca dei beni ⁴
	Vagliare la possibilità di migliorare la cooperazione transfrontaliera in materia di trasmissione dei procedimenti e di esecuzione delle sentenze	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	Sarà incluso nel documento della Commissione

⁴ Si veda la tabella "azione specifica antiriciclaggio"

	Vagliare la possibilità di ampliare e possibilmente formalizzare lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	Sarà incluso nel documento della Commissione
--	--	---	-------------	--

3.3. Maggiore convergenza nel settore del diritto civile

Al fine di facilitare la cooperazione giudiziaria e migliorare l'accesso alla legislazione gli ordinamenti giuridici dovranno diventare più compatibili e convergenti.

Obiettivi	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Eliminare gli ostacoli creati dalle disparità legislative e procedurali	Nuove norme di procedura per le cause transfrontaliere (riguardanti ad esempio i provvedimenti provvisori, l'assunzione delle prove, i termini)	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro. La Germania presenterà un'iniziativa sull'assunzione delle prove	aprile 2004	
	Studio globale al fine di individuare ed eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili	Il Consiglio dovrebbe preparare una relazione	fine 2001	La Commissione preparerà una comunicazione
	Concludere le convenzioni di Bruxelles e Lugano	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	Il Consiglio adotterà un regolamento La Commissione preparerà un progetto di accordo con Norvegia, Islanda e Svizzera.
	Elaborazione di un atto normativo sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	La Commissione adotterà una comunicazione entro la primavera 2000
	Procedere alla revisione, se necessario, della convenzione di Roma del 1980	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	La Commissione preparerà una comunicazione cui seguirà, se necessario, un progetto di regolamento
	Studio preliminare sulla possibilità di redigere un atto normativo sulla legge applicabile in materia di divorzio	Consiglio/ Commissione	aprile 2004	
	Elaborazione di uno studio preliminare sulla competenza e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e successioni		aprile 2004	

4. LOTTA A LIVELLO DELL'UNIONE CONTRO LA CRIMINALITÀ

Si dovrebbe raggiungere l'obiettivo dell'elaborazione equilibrata di misure a livello di Unione contro qualsiasi forma di criminalità ed in particolare contro le forme gravi di criminalità organizzata e transnazionale, proteggendo nel contempo la libertà e i diritti dei cittadini e degli operatori economici.

4.1. Prevenzione della criminalità a livello dell'Unione

Una politica efficace di lotta contro qualsiasi forma di criminalità organizzata e non organizzata deve prevedere anche misure preventive a carattere multidisciplinare.

Inserimento degli aspetti relativi alla prevenzione della criminalità nelle azioni e nei programmi contro la criminalità a livello di Unione e di Stati membri.

Occorre incoraggiare la cooperazione tra le organizzazioni nazionali impegnate nella prevenzione individuando alcuni settori prioritari.

Obiettivi	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Prevenire la criminalità riducendo la possibilità di delinquere	Individuare ed elaborare priorità comuni - orientamenti politici - di cui tener conto nel predisporre la nuova normativa	Consiglio/ Commissione/ Stati membri		La presidenza portoghese organizzerà una conferenza ad alto livello nel maggio 2000
	Inserimento degli aspetti relativi alla prevenzione della criminalità nelle azioni e nei programmi contro la criminalità a livello di Unione e di Stati membri – orientamenti politici da parte del Consiglio	Consiglio/ Commissione/ Stati membri		
Facilitare la cooperazione tra Stati membri	Scambio delle migliori prassi e cooperazione tra le autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità in settori prioritari istituendo eventualmente un programma finanziato dalla Comunità, riguardante in particolare la criminalità giovanile e urbana e a quella connessa alla droga.	Consiglio/ Commissione/ Stati membri	2001	

4.2. Potenziamento della cooperazione contro la criminalità

In un autentico spazio di giustizia i delinquenti non devono poter sfruttare le differenze esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri.

L'obiettivo di garantire ai cittadini un livello elevato di protezione presuppone una maggiore cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. A tal fine si dovrebbe trarre il massimo vantaggio dalla cooperazione tra le autorità degli Stati membri nell'ambito delle indagini su casi transfrontalieri.

Estendendo le competenze di Europol il trattato di Amsterdam ha riconosciuto il ruolo centrale da esso svolto nel coadiuvare la Cooperazione europea per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata .

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Coordinare e se necessario centralizzare i procedimenti	Istituire squadre investigative comuni inizialmente per combattere il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il terrorismo nell'ambito delle indagini sulla criminalità transnazionale	Adozione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro	immediatamente	Il Consiglio sta discutendo una proposta presentata dalla presidenza portoghese
	Istituire un'unità composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza – EUROJUST	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	fine 2001	Discussioni preliminari sulla base dei documenti presentati dalla presidenza portoghese, dalla Germania e dall'Italia
	Attuare e se necessario sviluppare ulteriormente la rete giudiziaria europea	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	Discussioni preliminari al Consiglio
	Prevenire i conflitti di giurisdizione valutando la possibilità di registrare le indagini in corso in Stati membri diversi	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	
Fornire per quanto possibile assistenza reciproca	Adozione, ratifica e attuazione della convenzione di assistenza reciproca in materia penale	Consiglio / Stati membri	aprile 2001	
	Avvio di una riflessione sulle modalità di intervento delle autorità di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	
	Esaminare la possibilità di armonizzare le norme in materia di protezione dei dati	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	Sono stati avviati lavori al Consiglio sulla base del documento di discussione della presidenza portoghese
Proteggere i diritti delle vittime e fornire loro assistenza	Definizione di norme minime	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	La presidenza portoghese presenterà un progetto di decisione quadro sulla situazione delle vittime nei procedimenti penali

Sviluppare la cooperazione operativa tra forze di polizia e la formazione delle persone svolgenti funzioni di pubblica sicurezza a livello di UE	Istituzione di una Task Force operativa europea dei capi della polizia	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	2001	Il Consiglio ha avviato le discussioni sulla base di un documento presentato dal Regno Unito. Un incontro dei capi di polizia europei avrà luogo in aprile.
	Istituzione dell'accademia europea di polizia – avviata come rete di istituti di formazione nazionale i ed aperta ai paesi candidati	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	2001	Il Consiglio sta discutendo le varie possibilità per la creazione della rete sulla base di un documento elaborato dal Segretario
Aumentare la cooperazione doganale nella lotta contro la criminalità e relativamente all'uso della tecnologia informatica	Attuazione dei CIS (sistemi d'informazione doganale) e delle convenzioni di Napoli II	Stati membri	in corso	
	Rafforzare la cooperazione tra i servizi di law enforcement contro il contrabbando.			L'Italia sta preparando una iniziativa nel settore della lotta al contrabbando.
Promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale	Adozione e ratifica della convenzione delle Nazioni unite sulla criminalità organizzata transnazionale e protocolli aggiuntivi	Consiglio, Stati membri/ Commissione	Firma alla fine del 2000	Posizione comune sul progetto di convenzione delle Nazioni unite. La Commissione ha già tre mandati relativamente ai protocolli. Negoziazioni in corso
Rafforzare il ruolo di Europol di facilitare la cooperazione europea nella prevenzione e lotta alla criminalità dotandolo del sostegno e delle risorse necessari	Estendere la competenza di Europol ad ogni forma di riciclaggio di capitali ⁵ , a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano	Consiglio sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro		Tutti questi punti sono in discussione al Consiglio
	Esaminare la possibilità di creare una base di dati sulle indagini in corso	Europol / Consiglio		
	Consentire ad Europol di facilitare la preparazione di specifiche azioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri anche con azioni operative di unità	È necessaria un'ideale decisione del Consiglio	Aprile 2004, immediatamente per alcuni settori	

⁵ Nel settore della protezione degli interessi finanziari della Comunità il progetto di direttiva antiriciclaggio riveduta consentirebbe alla Commissione di coadiuvare le autorità nazionali - si veda anche la tabella "azione specifica antiriciclaggio".

miste		
Adottare misure che consentano ad Europol di chiedere alle autorità competenti di condurre e coordinare le loro indagini in determinati casi e di sviluppare esperienze specifiche da mettere a disposizione degli Stati membri affinché se ne servano nelle indagini su casi di criminalità organizzata	Consiglio sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004
Esaminare la possibilità di sottoporre a revisione la convenzione Europol con riguardo ad eventuali nuove competenze ed alla questione del controllo democratico e giudiziario	Consiglio / Commissione	

4.3. Lotta contro determinate forme di criminalità

Per quanto riguarda le legislazioni penali nazionali, gli sforzi intesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi in primo luogo su un numero limitato di settori di particolare importanza. È necessario giungere a definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni per quanto riguarda la criminalità grave, organizzata e transnazionale al fine di proteggere la libertà e i diritti dei cittadini e degli operatori economici.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Adottare una strategia comune per tutta l'Unione europea per quanto riguarda la criminalità transfrontaliera	Perseguire penalmente la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori con particolare riguardo alla pornografia infantile diffusa via Internet ⁶	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	La Commissione sta preparando una comunicazione
	Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di traffico di droga ⁷	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	La Commissione avvierà uno studio
	Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di corruzione	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	La Commissione sta preparando un documento politico
	Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di criminalità ambientale	Consiglio	aprile 2001	La Danimarca ha presentato (ai sensi dell'articolo 34) una proposta nel gennaio 2000 In tale materia è già in vigore una consistente normativa comunitaria
	Proposta di incriminazione comune del teppismo sportivo	Consiglio sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro		(Il Belgio e/o i Paesi Bassi prenderanno l'iniziativa)
	Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni del razzismo e della xenofobia (decisione quadro)	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	Seconda relazione sull'attuazione dell'azione comune del 15 luglio 1996 che sarà presentata nel giugno 2000 ⁸
	Definizioni comuni relativamente alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità informatica nonché incriminazioni e sanzioni comuni per i reati nel settore	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	La Commissione preparerà una comunicazione

⁶ Si veda anche la tabella "gestione dei flussi migratori".

⁷ Si veda anche la tabella "cooperazione contro la droga".

⁸ Si veda anche la tabella "equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi".

	delle alte tecnologie			
Adottare una strategia comune in tutta l'UE relativamente alla criminalità transfrontaliera	Perseguire penalmente la frode a danno dei mezzi di pagamento diversi dai contanti	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	Proposta della Commissione inviata al Parlamento e al Consiglio nel settembre 1999
	Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di contraffazione dell'euro	Il Consiglio adotterà una decisione quadro – dovrebbero seguire misure integrative	aprile 2001	Il Consiglio adotterà una decisione quadro nel marzo 2000 La Commissione sta preparando misure integrative
	Perseguire penalmente la frode nelle gare di appalto	Consiglio sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	La Germania ha presentato un'iniziativa nel marzo 1999
	Rafforzare il quadro giuridico per la protezione degli interessi finanziari della Comunità	Consiglio e PE sulla base di una proposta della Commissione		La Commissione sta preparando una proposta

4.4. Azione specifica antiriciclaggio

Il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata. Per questo motivo esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti, al fine di assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Privare i responsabili dei proventi di reato	Convenzione o decisione quadro sulla criminalità finanziaria e sul riciclaggio	Consiglio sulla base di un'iniziativa della Francia		
	Iniziativa concreta per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato			Discussione al Consiglio sulla base di un documento della Presidenza in materia di sequestro dei beni
Rafforzare la conoscenza e la capacità di combattere le attività di riciclaggio	Dare piena attuazione, anche in tutte le dipendenze, alle disposizioni della direttiva antiriciclaggio, alla convenzione di Strasburgo del 1990 e alle raccomandazioni della Task Force "Azione finanziaria".	Stati membri		
	Adottare il progetto di direttiva antiriciclaggio riveduta	Consiglio e Parlamento	Non appena possibile	La Commissione ha presentato una proposta di direttiva modificata nel luglio 1999; Il Parlamento adotterà un parere e il Consiglio

			una posizione comune
Accelerare lo scambio di informazioni fra le unità di informazione finanziaria (FIU) e consentire alle autorità giudiziarie e alle FIU di ricevere informazioni indipendentemente dalle disposizioni sulla segretezza.	Consiglio sulla base di un'iniziativa della Finlandia		Iniziativa della Finlandia per una decisione del Consiglio, su cui il Parlamento formulerà un parere; il Consiglio la adotterà
Definire regole uniformi per impedire che società o altre persone giuridiche registrate fuori dal territorio dell'Unione vengano usate per occultare e riciclare i proventi di attività criminose.	Commissione/ Consiglio/ Stati membri		
Illustrare in un rapporto le disposizioni delle normative nazionali nel settore bancario, finanziario e societario che ostacolano la cooperazione internazionale.	Commissione		La Commissione preparerà una relazione
Estendere la competenza dell'Europol ad ogni forma di riciclaggio ⁹ , a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa degli Stati membri		Discussione al Consiglio e nel consiglio di amministrazione di Europol

5. QUESTIONI CONNESSE ALLE FRONTIERE INTERNE ED ESTERNE E ALLA POLITICA DEI VISTI, ATTUAZIONE DELL'ART. 62 TCE E CONVERSIONE DELL'ACQUIS DI SCHENGEN

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Ulteriore sviluppo di una politica comune dei visti	Regolamento relativo ai paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto negli Stati membri dell'Unione europea o a cui è imposto tale obbligo	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	Proposta della Commissione presentata al Parlamento e al Consiglio il 26 gennaio 2000
	Procedura e condizioni per il rilascio di visti da parte degli Stati membri	Commissione/ Consiglio/Stati membri	Aprile 2003	
	Norme relative a un visto uniforme	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	
	Ulteriore sviluppo delle caratteristiche tecniche del modello tipo di visto		Misure a breve termine 2000-2002 – misure a lungo termine 2004	
	Proposta di regolamento sul visto di transito aeroportuale	Commissione/ Consiglio/Stati membri	Aprile 2001	

⁹ Si veda anche la tabella "Potenziamento della cooperazione contro la criminalità".

	Cooperazione più stretta fra i consolati dell'UE nei paesi terzi	Stati membri	Processo in corso	
	Misure sulla libertà di spostamento sul territorio degli SM	Commissione/ Consiglio/Stati membri	Aprile 2001	
Ulteriore sviluppo di una politica comune in materia di documenti falsi	Maggiore sicurezza dei documenti, mediante introduzione di standard minimi per i documenti di viaggio e i titoli di soggiorno	Commissione/ Consiglio/Stati membri	Aprile 2001	
	Facilitare l'individuazione di documenti falsi, mediante formazione e attrezzatura adeguate	Commissione/ Consiglio/Stati membri	Processo in corso	
Rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione	Stretta cooperazione fra i servizi degli Stati membri addetti al controllo delle frontiere, per esempio mediante programmi di scambio e trasferimenti di tecnologia	Commissione/ Consiglio/Stati membri	Aprile 2001	
	Rapido coinvolgimento degli Stati candidati in questa cooperazione		Processo in corso	
Conversione dell'acquis di Schengen	Comunitarizzazione dell'articolo 2-2 della Convenzione di Schengen (clausola di salvaguardia che consente la temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere)	Consiglio/ Commissione		La Commissione sta preparando una proposta

6. CITTADINANZA DELL'UNIONE

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Ulteriore rafforzamento della libertà di circolazione e residenza dei cittadini dell'Unione	Regolamento che aggiorna e modifica le norme sul diritto di ingresso, circolazione e residenza	Commissione	2001	
	Relazione sulla cittadinanza dell'Unione	Commissione	Entro la fine del 2000	

7. COOPERAZIONE CONTRO LA DROGA

In quanto minaccia sia collettiva che individuale, il problema della droga deve essere affrontato in modo globale, pluridisciplinare e integrato. La strategia europea contro la droga per il periodo 2000-2004 verrà valutata a metà periodo e alla conclusione, con l'aiuto dell'Europol e dell'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze (OEDT).

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Attuazione della strategia europea contro la droga per il periodo 2000-2004 adottata dal Consiglio europeo di Helsinki	Relazione al Consiglio europeo sul I piano d'azione dell'Unione contro la droga (2000-2004)	Il Consiglio preparerà una relazione	Giugno 2000	Il Consiglio preparerà una relazione
	Rafforzamento della cooperazione con l'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze, nonché Europol, in particolare per quanto concerne le droghe sintetiche e i precursori	Commissione/ Consiglio/Stati membri		Conferenza organizzata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione sulla politica contro la droga (28 e 29 febbraio 2000)
	Sviluppo di una metodologia per la valutazione della strategia europea contro la droga per il periodo 2000-2004	Consiglio e Parlamento sulla base di proposte della Commissione		
	Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni nel campo del traffico di stupefacenti ¹⁰	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	La Commissione avvierà uno studio

¹⁰ Si veda anche la tabella "Lotta contro determinate forme di criminalità".

	Rafforzamento della cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria nella prevenzione del traffico di droga e nella lotta contro di esso	Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa degli Stati membri	

8. AZIONE ESTERNA DI MAGGIORE INCISIVITÀ

L'Unione europea sottolinea che tutte le competenze e gli strumenti di cui essa dispone, in particolare nel campo delle relazioni esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente per istituire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le tematiche della giustizia e degli affari interni devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche e attività dell'Unione.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Tutte le competenze e gli strumenti di cui l'Unione dispone, in particolare nel campo delle relazioni esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente. Le tematiche della giustizia e degli affari interni devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche e attività dell'Unione	Il Consiglio europeo di Feira dovrà definire chiaramente le priorità, gli obiettivi e gli interventi politici dell'azione esterna dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni	Il Consiglio dovrà formulare, in stretta cooperazione con la Commissione, raccomandazioni specifiche	Giugno 2000	